

R.G. N. 16/2022 V.G.

## TRIBUNALE DI BARI

### Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 16/2022, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Santorsola,

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 16.06.2022 \_\_\_\_\_, premesso:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942;
- b) di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012;
- c) d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da un prestito personale del 28/07/2016 con la \_\_\_\_\_, dal prestito personale del 30/03/2019 contratto con la \_\_\_\_\_, mediante cessione del quinto della pensione, da un ulteriore prestito personale contratto con \_\_\_\_\_ in data 11.07.2017 e dall'accensione, in data 12.04.2021, di n. 2 linee di credito con \_\_\_\_\_
- c) di versare in gravi difficoltà finanziarie imputabili alla cessazione del rapporto di lavoro tra il Lacarra e la società \_\_\_\_\_, dovuto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presso la quale il ricorrente ha lavorato fino a dicembre 2019 in qualità di magazziniere, percependo una retribuzione di circa € 1.300,00 mensili;
- c) che il licenziamento sarebbe stato determinato da una forte depressione che lo ha colpito, tanto da essere stato dichiarato inidoneo alla mansione suindicata nell'ambito dell'attività obbligatoria di \_\_\_\_\_

accertamento sanitario, attraverso la quale, inoltre, il \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto invalido civile all'85%, con riconoscimento di una pensione di invalidità lavorativa cat .IO pari ad € 1.046,00 mensili;

d) che il ricorrente vive, assieme alla moglie \_\_\_\_\_, disoccupata, e all'unico figlio, Lacarra Gianmarco, impiegato a tempo determinato, in un immobile in affitto, per il quale il canone di locazione è pari a € 450,00 mensili;

tutto ciò premesso ha proposto piano del consumatore con previsione di soddisfo del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati (costituiti dal compenso spettante al Gestore della Crisi, del 100% e da crediti erariali del Comune di Bari) e del 20% dei restanti creditori chirografari \_\_\_\_\_ „

Findomestic, del 20% del creditore \_\_\_\_\_ „

Nello specifico, l'avv. Angela Visciani, in qualità di professionista designato dall'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bari su istanza del ricorrente, aveva depositato la relazione particolareggiata prevedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 7.800,50 in 3 anni e 6 mesi, pari a 42 mensilità mediante corresponsione dell'importo mensile di € 186,00, di cui l'ultima di € 174,50 - a partire dal mese post omologa, con il seguente ordine:

- *pagamento integrale in prededuzione concernente del compenso spettante al Gestore della Crisi;*
- *pagamento integrale del credito privilegiato del Comune di Bari;*
- *pagamento dei crediti chirografari, rispettivamente a Compass Banca s.p.a., Findomestic, Intesa Sanpaolo s.p.a., nella misura del 20%.*

Con decreto del 4.7.2022 è stata fissata l'udienza per l'omologazione del piano per il giorno 13.10.2022, disponendo la comunicazione, a cura del professionista, della proposta e del decreto almeno trenta giorni prima della udienza.

In data 11.10.2022 il creditore chirografario \_\_\_\_\_, mediante trasmissione via PEC, ha formulato osservazioni alle previsioni del piano così formulato, sottolineando che *“la durata estremamente breve dello stesso (42 mesi) rende alquanto oneroso per i creditori (sostanzialmente tutti chirografari) il piano predisposto, comportando una falcidia dell'80% (prevista corresponsione di soli euro 6.008,19 su esposizioni per euro 30.040,96); circostanza di cui, per tenuto conto delle condizioni del debitore, non si comprende la motivazione”*.

All'esito del decreto interlocutorio del 18.01.2023 con cui il G.D. invitato le parti a valutare la possibilità di una modifica del piano, all'udienza del 23.02.2023, alla presenza anche dell'O.C.C., la difesa del ricorrente ha proposto la modifica del piano in senso migliorativo, prevedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 9.664,29 in 4 anni e 4 mesi, pari a 52 mensilità mediante corresponsione dell'importo mensile di € 186,00, di cui l'ultima di € 178,29 - a partire dal mese post omologa, con il seguente ordine:

- *pagamento integrale in prededuzione concernente del compenso spettante al Gestore della Crisi;*
- *pagamento integrale del credito privilegiato del Comune di Bari;*
- *pagamento dei crediti chirografari, rispettivamente a  
nella misura del 30%.*

Il creditore chirografario \_\_\_\_\_, a cui pure la fissazione della nuova udienza era stata comunicata dall'O.C.C., non è di contro comparso.

-----  
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.  
Emerge che l'esposizione debitoria complessiva del ricorrente è pari ad € 29.168,42 come da tabella aggiornata riportata nel verbale di udienza del 23.02.2023

-----  
Il suddetto prospetto evidenzia che a fronte di una debitoria residua di € 29.168,42, il debito proposto in pagamento è pari ad euro 9.664,29 e verrebbe così pagato:

1. *pagamento integrale in prededuzione concernente del compenso spettante al Gestore della Crisi;*
2. *pagamento integrale del credito privilegiato del Comune di Bari;*
3. *pagamento dei crediti chirografari, rispettivamente a  
\_\_\_\_\_ , nella misura del 30%*

per un tempo complessivo di n. 52 rate e cioè 4 anni e 4 mesi, mediante corresponsione dell'importo mensile di € 186,00, di cui l'ultima rata di € 178,29 - a partire dal mese post omologa.

Ciò posto, nella specie è da ritenersi sussistente il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, stante l'instabile equilibrio economico- finanziario in cui versa il ricorrente, il quale avrebbe difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Invero, dal prospetto emerge chiaramente che l'importo mensile percepito dal Lacarra a titolo di pensione di invalidità non è sufficiente a coprire integralmente le uscite mensili gravanti sul nucleo familiare, non a caso lo stesso si gioverà per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal piano anche del contributo economico del figlio maggiorenne \_\_\_\_\_ di anni 25, ancora convivente con il nucleo familiare e che come documentato dispone di un impiego a tempo indeterminato.

La proposta appare altresì sorretta dal requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti, che le obbligazioni non siano state assunte senza la ragionevole



prospettiva di poterle adempiere, con conseguente esclusione del ricorso al credito non proporzionato alle capacità reddituali.

Al riguardo va infatti osservato che la debitoria in capo al ricorrente è stata contratta tra il 2016 e il 2017 e, quindi, in epoca antecedente al licenziamento del Lacarra avvenuto nel 2019; pertanto si può ritenere che l'odierno ricorrente era, *illo tempore*, consapevole di poter saldare le rate dei vari debiti. Inoltre, il ricorrente ha corrisposto all'OCC un acconto di euro 507,52 e continuato a pagare nelle more la debitoria con \_\_\_\_\_, e ciò dimostra la diligenza adottata dal suddetto nell'adempiere alle obbligazioni contratte.

Quanto ai vari finanziamenti contratti dal \_\_\_\_\_, occorre evidenziare che gli enti creditizi non hanno valutato correttamente il c.d. "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "*adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria*".

E' di tutta evidenza che l'attuale esposizione debitoria, essenzialmente concentrata verso le aziende di credito finanziatrici, sia anche il risultato di una errata valutazione del merito creditorio.

A tale proposito, proprio questo Tribunale ha recentemente affermato che <<...l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore... il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012 non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio>>. E ancora <<...il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore>> (v. Trib. Bari, 8/7/2020).

Ne consegue che al ricorrente non può essere attribuita alcuna responsabilità per essersi rivolta all'intermediario avendo fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio (sul punto v. anche Trib. Napoli Nord, 27/10/2020).

Quanto al presupposto dell'opportunità, il piano innanzi esaminato, sulla base della prospettata situazione economico-patrimoniale, appare meritevole di accoglimento, posto che il professionista nominato quale OCC ne ha attestato la completezza ed attendibilità quanto alla documentazione di supporto, verificandone altresì la convenienza in relazione all'alternativa liquidatoria. Si osservi, sul punto, che se si eccettua il contributo del figlio maggiorenne (di certo non aggredibile in una differente prospettiva espropriativa) il ricorrente può contare soltanto sul modesto reddito da pensione di invalidità, pertanto la convenienza del piano del Consumatore è da ritenere del tutto vantaggiosa per il ceto creditorio.

Aggiungasi che la relazione, come innanzi riformulata, non è stata oggetto di rilievi critici da parte degli enti creditizi.

Ricorrono pertanto i requisiti per l'omologazione del piano del consumatore, come da modifica del 23.02.2023.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto da \_\_\_\_\_, con ricorso del 16.06.2022 così come integrato e modificato a verbale di udienza del 23.02.2023;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I.

PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 7 aprile 2023.

Il Giudice

Dott. Giuseppe Marseglia